

INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DI REGOLAZIONE DELL'ACCESSO AL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

in relazione agli esiti dell'indagine conoscitiva avviata con la delibera n. 127/2016

TESTO CONSOLIDATO REDATTO DAGLI UFFICI

APPROVAZIONE: [delibera n. 152/2017](#) del 21 dicembre 2017

MODIFICHE: [delibera n. 95/2023](#) del 31 maggio 2023

[delibera n. 130/2024](#) del 26 settembre 2024

SOMMARIO

I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO/NORMATIVO	2
1. Specificazione degli obblighi di pubblicazione annuale su sviluppo e potenziamento rete	2
2. Specificazione degli obblighi di comunicazione infrannuale su sviluppo e potenziamento rete	3
3. Specificazione degli obblighi di pubblicazione su accesso agli impianti di stazione	3
4. Gestione operativa del servizio	3
II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO	3
9. Modalità di attuazione	4

I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO/NORMATIVO

1. Specificazione degli obblighi di pubblicazione annuale su sviluppo e potenziamento rete

- 1.1 Con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, il Gestore dell'infrastruttura (di seguito: Gestore) è tenuto a specificare all'interno del Prospetto Informativo della Rete (di seguito: PIR), in sede di aggiornamento ordinario annuale, e quindi entro il 30 giugno di ogni anno:
- a) i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, inclusi gli impianti di servizio del Gestore, su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione. Il Gestore fornisce, per ogni fase funzionale e intervento nel suo complesso, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015, gli effettivi tempi di realizzazione nel quinquennio, specificando il mese e l'anno di attivazione o, nell'impossibilità di rendere tale informazione, il semestre dell'orario di servizio a partire dal quale si prevede che l'intervento/fase funzionale risulterà disponibile per i richiedenti capacità. Il Gestore assicura, altresì, la tracciabilità di ogni modifica apportata alle informazioni che precedono¹;
 - b) con riferimento allo stesso orizzonte temporale, ogni sperimentazione già avviata o che intende avviare sulla rete ferroviaria, volta a modificarne le condizioni di esercizio (in relazione a infrastrutture, impianti e apparati) e/o i processi di gestione della circolazione e della manutenzione.
- 1.2 Allo scopo di garantire alle Imprese Ferroviarie adeguata informazione – finalizzata a rendere possibile una programmazione di medio/lungo periodo ed una definizione dei piani di investimento in base agli sviluppi dell'infrastruttura – per ognuno degli interventi o delle sperimentazioni di cui ai punti a) e b) della disposizione 1.1 che impattano sul servizio delle medesime Imprese Ferroviarie, il Gestore è tenuto a:
- a) specificare gli obiettivi prestazionali sottesi alla relativa realizzazione (ad esempio: affidabilità e disponibilità della rete, aumento della capacità dell'infrastruttura, puntualità, velocizzazioni che hanno impatto sui tempi di percorrenza, etc.) tramite opportuni indicatori o indici quantitativi;
 - b) evidenziare gli interventi pianificati di adeguamento infrastrutturale alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) definite a livello europeo (ad esempio: allungamento dei binari o dei marciapiedi aventi altezza pari a 55 cm);
 - c) fornire tutte le informazioni utili alle Imprese Ferroviarie per valutarne gli impatti diretti e indiretti sulla propria attività.
- 1.3 Le informazioni di cui alle disposizioni 1.1 e 1.2, in coerenza con i contenuti del Contratto di Programma di cui all'art. 15 del d.lgs. 112/2015 e compatibilmente con gli obblighi informativi correlati a detti contenuti, comprendono per ciascun intervento o sperimentazione le relative fonti di finanziamento e le eventuali ricadute sulla struttura dei costi operativi correlati al Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito: PMdA) o agli altri servizi.
- 1.4 Il formato delle informazioni di cui alle disposizioni 1.1, 1.2 e 1.3 (disaggregazione dei dati, descrizione degli interventi, schemi funzionali, planimetrie, etc.), sulla base di una specifica tecnica proposta dal Gestore entro il 26 gennaio 2018, è oggetto di approvazione da parte dell'Autorità entro i successivi due mesi.
- 1.5 Le informazioni di cui alle disposizioni 1.1, 1.2 e 1.3 sono pubblicate, a cura del Gestore e secondo modalità che ne assicurino la tracciabilità, sulla piattaforma PIR WEB.

¹ misura modificata, con integrazioni che trovano applicazione a decorrere dal 27 settembre 2024, con la delibera n. 130/2024.

2. Specificazione degli obblighi di comunicazione infrannuale su sviluppo e potenziamento rete

- 2.1 Con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, l'eventuale programmazione di interventi o sperimentazioni di potenziamento o aggiornamento dell'infrastruttura ferroviaria derivante da nuove esigenze di imprese ferroviarie, di richiedenti o di terze parti interessate in genere, non già inserita fra la documentazione pubblicata annualmente ai sensi della precedente disposizione n. 1, è pubblicata tempestivamente - e in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio delle relative attività - dal Gestore sulla piattaforma PIR WEB, informata l'Autorità e procedendo secondo modalità che ne assicurino la tracciabilità e l'adozione di un formato coerente con quanto previsto dalla medesima disposizione n. 1.

3. Specificazione degli obblighi di pubblicazione su accesso agli impianti di stazione

- 3.1 Per le stazioni in cui si effettua servizio passeggeri, il Gestore è tenuto, secondo le vigenti modalità e tempistiche, a pubblicare sulla piattaforma PIR WEB e a mantenere aggiornata, con riferimento ad ogni binario di arrivo/partenza dei treni, ogni informazione utile per la programmazione dei servizi, tra cui almeno:
- a) la lunghezza utile del binario;
 - b) la lunghezza utile del marciapiede, nonché la relativa altezza.

4. Gestione operativa del servizio

- 4.1 In relazione alla circolazione di treni viaggiatori a composizione multipla, in base ai potenziali impatti sulla regolarità del servizio – identificati tramite metodologie di stima statistico-probablistiche derivate dalle migliori prassi identificabili in materia anche in ambito internazionale – il Gestore, tenendo in considerazione il maggior peso e il maggior numero di passeggeri trasportati da detta tipologia di treno, individua le necessarie integrazioni al sistema di sgombero dell'infrastruttura.
- 4.2 Dette integrazioni sono pubblicate, a cura del Gestore, alla sottosezione 2.4.4 del PIR 2019, nonché alla sottosezione 2.4.8 del PIR 2018.
- 4.3 Al fine di assicurare al Gestore l'efficace svolgimento delle attività di cui alla disposizione 4.1, le Imprese Ferroviarie sono tenute a fornire al medesimo le necessarie informazioni circa l'idoneità del materiale utilizzabile per il soccorso di ogni tipologia di treno, specificando, tra le varie informazioni, anche l'adeguatezza della prestazione massima delle locomotive del proprio sistema di soccorso al traino/spinta dell'intero convoglio, nonché assicurando, in caso di degrado di uno dei due treni del convoglio in doppia composizione, che la prestazione dell'altro treno sia tale da garantire il traino/spinta dell'intero convoglio.

II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

5. *Abrogata con delibera n.95/2023*

6. *Abrogata con delibera n.95/2023*

7. *Abrogata con delibera n.95/2023*

8. *Abrogata con delibera n.95/2023*

9. Modalità di attuazione

- 9.1** Il Gestore, entro il 26 gennaio 2018, nell'ambito di un aggiornamento straordinario del PIR 2019, pubblica il nuovo sistema tariffario per l'orario di esercizio 2018/2019, elaborato in accordo ai principi e criteri definiti nelle disposizioni di cui al presente atto.
- 9.2** Il Gestore applica il nuovo sistema tariffario di cui alla disposizione 9.1 ai servizi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2019.
- 9.3** Ai fini della verifica di conformità, entro lo stesso termine di cui alla disposizione 9.1, il Gestore trasmette all'Autorità la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle scelte adottate in materia di applicazione dei principi e criteri di calcolo del pedaggio di cui alle disposizioni del presente atto;
 - b) calcolo, per ciascun anno dell'intero periodo tariffario di cui alla misura n. 58 allegata alla delibera n. 96/2015, delle tariffe unitarie per singola tipologia di servizio, sulla base dei principi e criteri definiti dall'Autorità;
 - c) simulazione degli effetti dell'applicazione del nuovo sistema tariffario sui costi per le Imprese Ferroviarie, sulla base del traffico programmato per l'intero anno 2018, e confronto con il sistema di cui alla delibera n. 75/2016;
 - d) programma di monitoraggio per la verifica dei criteri di modulazione tariffaria adottati.
- 9.4** Entro i due mesi successivi alla trasmissione di cui alla precedente disposizione 9.3, l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, anche tramite il coinvolgimento delle parti interessate, attesta con propria delibera la conformità del nuovo sistema tariffario ai principi e criteri da essa definiti, prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi.
- 9.5** Nel caso in cui siano prescritti correttivi, il Gestore è tenuto a riformulare il nuovo sistema tariffario e a sotoporlo nuovamente alla verifica di conformità, secondo modalità e tempi individuati dall'Autorità nella delibera di cui al punto 9.4.

Il nuovo sistema tariffario per l'orario di esercizio 2018/2019, se emendato in esito alla verifica, è oggetto di pubblicazione, entro i 15 giorni successivi alla delibera di conformità definitiva dell'Autorità, in un aggiornamento straordinario del PIR 2019.